



*Consiglio Regionale della Campania*

A.O.O. Consiglio Regionale della Campania  
Protocollo: 0011537/U Data: 12/07/2017 10:02  
Ufficio: Segreteria Generale  
Classifica:



Al Signor Presidente della Giunta  
Regionale della Campania  
Via S. Lucia, n. 81  
N A P O L I

Al Presidente della III, II, V, VIII Commissione  
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

U.D. Studi Legislativi e  
Servizio Documentazione

S E D E

**Oggetto: Proposta di Legge “Disposizioni in materia di feste popolari e sagre rappresentative della cultura, della tradizione e dell’identità del territorio regionale” Reg. Gen. n. 458**

Ad iniziativa del Consigliere De Pascale  
Depositata in data 6 luglio 2017

**IL PRESIDENTE**

VISTO l’articolo 98 del Regolamento interno

**A S S E G N A**

il provvedimento in oggetto a:

**III Commissione Consiliare Permanente per l’esame;  
II, V e VIII Commissione Consiliare per il parere.**  
Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli, 12 LUG. 2017

**PRESIDENTE**



Consiglio Regionale della Campania  
Gruppo Consiliare "De Luca Presidente"  
Il Presidente

6/7/2017  
Dott.ssa C. Marino  
S.S.

Prot.n. 129/GC-DP/PDL  
del 05/07/2017

Al Presidente del Consiglio Regionale  
Dott.ssa Rosa D'Amelio

SEDE

AAAAAAAAAA

OGGETTO: PROPOSTA DI LEGGE "Disposizioni in materia di feste popolari e sagre rappresentative della cultura, della tradizione e dell'identità del territorio regionale"

AAAAAAAAAA

Trasmetto in allegato n. 1 (una) PROPOSTA DI LEGGE "Disposizioni in materia di feste popolari e sagre rappresentative della cultura, della tradizione e dell'identità del territorio regionale", corredata di relazione illustrativa, presentata dal Cons. Carmine DE PASCALE.

Cordialmente

Napoli, 05/07/2017

Carmine DE PASCALE

A.O.D. Consiglio Regionale della Campania  
Protocollo: 0011196/1 Data: 06/07/2017 14:30  
Ufficio: Segreteria Generale  
Classifica:



ATTIVITA' LEG.VA  
REG. GEN. N. 158

060717  
A. Lepore



Consiglio Regionale della Campania

**X Legislatura**

---

**PROPOSTA DI LEGGE**

**“Disposizioni in materia di feste popolari e sagre  
rappresentative della cultura, della tradizione e dell’identità del territorio  
regionale”**

Ad iniziativa del Consigliere Carmine De Pascale

ATTIVITA' LEG.VA

REG. GEN. N. 458

1



*Consigliere De Pascale*

## RELAZIONE

*“Disposizioni in materia di feste popolari e sagre rappresentative della cultura, della tradizione e dell’identità del territorio regionale”*

Con la presente proposta di legge si intende promuovere la realizzazione di feste popolari e sagre di qualità come strumento per valorizzare le realtà e potenzialità turistiche, culturali, storiche ed enogastronomiche dei diversi territori regionali.

La festa popolare e la sagra come patrimonio immateriale sono state riconosciute nell’ambito dei beni culturali all’interno della nozione di bene demotnoantropologico: sono iscritte entro la nozione di “patrimonio culturale immateriale” secondo le indicazioni definite dall’UNESCO nella Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale del 2003.

Elementi qualificanti delle feste popolari tradizionali e delle sagre sono la realizzazione di manifestazioni ed iniziative volte a promuovere le realtà storiche, culturali, naturalistiche, paesaggistiche, ambientali e folkloristiche di un territorio.

Le sagre rappresentano un patrimonio d’indiscusso valore nella promozione turistica del territorio e nel coinvolgimento degli operatori enogastronomici del settore. Si considerano sagre di qualità quelle in cui vengono somministrati prodotti tipici, di qualità e a “chilometro zero”, rappresentativi della cultura, della tradizione e dell’identità del territorio.

Per questo vanno certificate quelle che sono in grado di promuovere la cultura locale, la tipicità, le produzioni enogastronomiche, la cucina e le tradizioni della Campania.

La presente proposta di legge per la prima volta regola il settore, anche in materia di feste popolari dettando una disciplina più rigorosa sulle tempistiche, sui requisiti e sulle modalità per la concessione e l’esercizio delle autorizzazioni temporanee per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nonché prevedendo regole speciali per quelle manifestazioni, denominate sagre, volte a promuovere prodotti eno-gastronomici locali.

La nuova normativa definisce le competenze della Regione e dei Comuni nella specifica materia e prevede delle disposizioni per le feste popolari e le sagre, intese quali eventi che – riconosciuti a livello regionale per il loro grado di eccellenza – vengono valorizzati attraverso l’istituzione di un apposito registro, peraltro funzionale a un auspicabile coordinamento di queste manifestazioni, nella prospettiva di ottimizzare sempre più l’attrattività del territorio campano e la conoscenza dei suoi prodotti eno-gastronomici. La Regione attribuirà un riconoscimento ed una attestazione alle feste popolari ed alle sagre di qualità che prevedono la distribuzione di prodotti agricoli provenienti da produzione biologica e locale. Le feste popolari e le sagre dovranno prevedere iniziative e manifestazioni che valorizzino le realtà paesaggistiche, ambientali, naturalistiche, folkloristiche,

culturali e storiche del territorio e svolgersi nei centri storici o nei luoghi collegati alla coltivazione o lavorazione dei prodotti somministrati.

E' inoltre disciplinata la somministrazione di alimenti e bevande.

Con l'istituzione del calendario regionale s'intende ridurre il rischio che feste e sagre siano organizzate in modo approssimativo ed estemporaneo e garantire pari opportunità a tutti gli operatori.

La proposta intende anche valorizzare, sulla base dei principi di sussidiarietà, il ruolo dell'associazionismo operante nei settori disciplinati dalla legge e quello dei comuni che assumono il compito di regolamentare e promuovere la realizzazione di tali manifestazioni nel proprio territorio.

INDICE ARTICOLATO



*Consigliere De Pascale*

- Art. 1 Oggetto e finalità
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Elementi distintivi e Requisiti
- Art. 4 Soggetti organizzatori ed aderenti
- Art. 5 Attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande
- Art. 6 Competenze della Regione
- Art. 7 Competenze dei Comuni
- Art. 8 Riconoscimento della “Festa popolare e della sagra di qualità della Campania”
- Art. 9 Calendario regionale delle feste popolari e delle sagre
- Art. 10 Sanzioni Amministrative
- Art. 11 Clausola Valutativa
- Art. 12 Norma finanziaria
- Art. 13 Entrata in vigore



## Art. 1

### Oggetto e finalità

1. La Regione Campania, come previsto dagli articoli 7 e 8, lettera h),q) e r) dello statuto regionale, promuove la valorizzazione delle vocazioni territoriali. lo sviluppo e l'integrazione dell'identità regionale e riconosce le feste popolari e le sagre quali espressioni del patrimonio storico, sociale e culturale;
2. Le feste tradizionali popolari e le sagre sono espressioni del patrimonio storico, culturale e sociale di una comunità: valorizzano l'identità, la cultura, la tradizione, la civiltà del territorio, dei suoi luoghi e dei suoi abitanti e le relazioni con il contesto nazionale ed internazionale;
3. La Regione Campania al fine di promuovere lo sviluppo turistico e di valorizzare le potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, folcloristiche ed enogastronomiche dei diversi territori campani, sostiene la promozione delle feste popolari e la realizzazione di sagre di qualità dove sono presentati e si possono degustare i prodotti enogastronomici locali, al fine di favorire la conoscenza delle tradizioni culturali regionali e del territorio;
4. All'attuazione della presente legge provvedono, nei rispettivi ambiti di competenza, la Regione, la Città metropolitana, le province e gli enti locali, con la collaborazione delle associazioni di settore e di volontariato.

## Art. 2 Definizioni

Ai fini della presente legge si intende per:

1) “festa popolare” la celebrazione, spesso a cadenza calendariale, di un importante evento laico o religioso della vita pubblica o privata di una comunità che si festeggia con iniziative e manifestazioni collettive di varia tipologia e che prevede anche l’ esercizio di attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande;

2) “sagra” quella manifestazione temporanea che si svolge in un luogo pubblico, o aperto al pubblico, volta a promuovere la tipicità di un territorio, mediante l’ utilizzo o la somministrazione di uno o più prodotti o lavorazioni di qualità ed eccellenza della enogastronomia locale, rappresentativi della cultura, della tradizione e dell’ identità del territorio stesso;

3) s’ intende per prodotti:

a) da “filiera corta” si intendono: i prodotti che prevedono modalità di distribuzione diretta dal produttore al consumatore;

b) a chilometri zero si intendono: i prodotti per il cui trasporto dal luogo di produzione al luogo previsto per il consumo è inferiore a 50 km;

c) di qualità:

1) i prodotti agricoli ed agroalimentari provenienti da produzione biologica;

2) i prodotti provenienti da produzione locale;

3) i prodotti a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP), a indicazione geografica tipica (IGT), a specialità tradizionale garantita (STG) e gli altri prodotti a denominazione protetta secondo la normativa comunitaria.

## Art. 3

### Elementi distintivi e Requisiti

1. Le feste popolari e le sagre devono presentare i seguenti elementi distintivi:
  - a. prevedere iniziative e manifestazioni volte a valorizzare le realtà storiche, culturali, religiose, folcloristiche, paesaggistiche, ambientali e naturalistiche del territorio campano;
  - b. valorizzare i prodotti enogastronomici della tradizione legata al singolo comune di appartenenza o di comuni limitrofi;
  - c. avere una durata di almeno di tre giorni ed essere organizzate in centri storici o in altri luoghi, anche rurali, collegati alla coltivazione o lavorazione del prodotto che si somministra;
  - d. assicurare che i prodotti somministrati nelle sagre rientrino in prevalenza tra quelli elencati all'articolo 2 comma 3;
  - e. prevedere il coinvolgimento degli operatori del settore enogastronomico al fine di favorire la valorizzazione del prodotto oggetto della sagra;
  - f. assicurare una fattiva e costruttiva collaborazione con i pubblici esercizi del luogo;
  - g. organizzare la raccolta differenziata ai sensi della normativa vigente e prevedere prevalentemente l'utilizzo di stoviglie, posate, bicchieri e tovaglie realizzate in materiali biodegradabili e compostabili;
  - h. nel caso di sagre di prodotto, deve essere garantita la centralità dello stesso al fine di promuoverne l'immagine, il consumo e la conoscenza.
  
2. La realizzazione e lo svolgimento delle feste popolari e sagre è subordinata ai seguenti requisiti:
  - a. disponibilità di aree destinate a parcheggi anche provvisori;
  - b. parcheggi riservati a soggetti diversamente abili con percorso accessibile alle aree destinate alle feste popolari ed alle sagre anche attraverso soluzioni mobili o temporanee;
  - c. servizi igienici di cui almeno uno per soggetti diversamente abili raggiungibili in autonomia e sicurezza.
  
3. Le sagre possono svolgersi durante tutto l'anno e possono avere un'estensione intra-comunale, inter-comunale, provinciale e regionale.

## Art. 4

### Soggetti organizzatori ed aderenti

1. Possono organizzare feste popolari e sagre i soggetti che promuovono le tradizioni storico culturali, i prodotti enogastronomici locali, coloro che raccolgono fondi per attività “no profit”, benefiche o sociali;
2. Sono in particolare soggetti organizzatori enti regionali e locali, consorzi, enti parco, istituzioni pubbliche e private le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, associazioni pro loco, le parrocchie, le associazioni di promozione culturale e sociale, imprese o società iscritte nel registro delle imprese nonché gruppi qualificati e riconosciuti in ambito enogastronomico;
3. I soggetti aderenti all’iniziativa promossa possono essere aziende produttrici, aziende agricole ed agroturistiche, enoteche e botteghe di prodotti tipici locali, imprese artigiane e commerciali, esercizi commerciali e società del settore turistico.

## Art. 5

### Attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande

1. L'attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande nelle feste popolari e nelle sagre sono esercitate nel rispetto della normativa statale vigente ed in particolare dell'articolo 41 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo) convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012;
2. L'esercizio di attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande nelle feste popolari e nelle sagre non può avere una durata superiore ai sei giorni effettivi;
3. I prodotti somministrati ed indicati nel menù proposto nelle feste popolari e nelle sagre, devono provenire per almeno quattro quinti da prodotti o lavorazioni qualità ed eccellenza della enogastronomia locale rappresentativi della cultura, della tradizione e dell'identità del territorio stesso come indicati all'art.2 comma 3;
4. Fermo il rispetto della normativa e dei requisiti previsti in materia igienico e sanitaria, l'attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande nelle feste popolari e nelle sagre non comporta mutamento della destinazione d'uso degli edifici o di singole unità immobiliari.

## Art. 6

### Competenze della Regione

1. La Regione favorisce, nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente, l'organizzazione di feste popolari e sagre di qualità nel proprio territorio valorizzando il ruolo del volontariato e dell'associazionismo;
2. La Regione Campania valorizza e promuove le feste popolari e le sagre al fine di:
  - a. preservare la memoria, la storia ed i costumi di una comunità locale;
  - b. promuovere la conoscenza delle tradizioni culturali regionali e dei prodotti enogastronomici del territorio;
  - c. realizzare sagre di qualità dove sono presentati e si possono degustare i prodotti enogastronomici locali;
  - d. consolidare l'aggregazione sociale del territorio;
  - e. innescare lo sviluppo integrato del settore turistico e dei servizi annessi;
3. La Regione in accordo con le AA.SS.LL., i Comuni e gli Enti Locali provvede alla predisposizione di linee guida per la corretta prassi igienico- sanitaria, per l'attivazione di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di feste popolari e sagre;
4. La Regione, per le finalità indicate al comma 1, assegna l'attestazione di "festa popolare della Campania" e "sagra di qualità della Campania" a progetti volti alla realizzazione di manifestazioni ed eventi rispondenti agli elementi distintivi ed ai requisiti di cui all'articolo 3.
5. La Regione iscrive le manifestazioni le feste popolari e le sagre nel calendario di cui all'articolo 9 e sostiene, in collaborazione con gli enti locali, campagne volte alla promozione e comunicazione integrata delle feste popolari e delle sagre di qualità che si svolgono sul proprio territorio
6. La Giunta si adopera infine per coordinare le sagre sull'intero territorio campano, evitando la concomitanza delle stesse in aree limitrofe.

## Art. 7

### Competenze dei Comuni

1. Il Comune in ottemperanza alla disciplina regionale di cui alla presente legge:
- a) promuove e valorizza la conoscenza delle feste popolari;
  - b) incentiva l'organizzazione e lo sviluppo delle sagre popolari;
  - c) disciplina con proprio regolamento lo svolgimento delle feste popolari e delle sagre;
  - d) rilascia autorizzazioni per lo svolgimento temporaneo dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ai soggetti che ne facciano richiesta in occasione di manifestazioni sul loro territorio. Le autorizzazioni per lo svolgimento delle manifestazioni sono rilasciate ai soggetti di cui all'articolo 4 avendo cura di concedere a ciascun soggetto che ne faccia richiesta non più di una autorizzazione nel corso dell'anno per singolo comune o per frazione;
  - e) è tenuto a definire, con cadenza semestrale entro il 30 settembre di ogni anno, il programma delle manifestazioni autorizzate per l'anno successivo;
  - f) trasmette alla Regione entro 30 novembre di ogni anno, una volta verificato il possesso dei requisiti di cui all'art. 3, i dati necessari ai fini dell'inserimento della festa popolare o sagra nel calendario regionale di cui all'art. 9.

## Art. 8

### Riconoscimento della “Festa popolare e della Sagra di qualità della Campania”

1. Per le finalità indicate al comma 1 dell’art.4, la Giunta Regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, disciplina entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità per assegnare l’attestazione di “festa popolare della Campania” e “sagra di qualità della Campania”:
1. La domanda per ottenere l’autorizzazione di una sagra di qualità viene formulata alla Giunta Regionale attraverso la presentazione – con almeno sei mesi d’anticipo – di un programma che illustri l’iniziativa, descrivendo minuziosamente gli eventi ed i prodotti enogastronomici che s’intendono promuovere con la manifestazione, nonché i luoghi, le modalità e le tempistiche con cui se ne propone l’organizzazione, coinvolgendo la filiera produttiva, le istituzioni locali e la cittadinanza tutta al fine di proporre una serie di eventi in grado di valorizzare concretamente l’attrattività del territorio, delle sue imprese e dei suoi prodotti. La Giunta Regionale concede l’autorizzazione – entro due mesi dalla presentazione della domanda – solo qualora rilevi che la manifestazione presenti effettivamente caratteristiche di eccellenza, nell’ottica di promuovere la denominazione considerata anche evitando che sul territorio proliferino iniziative di scarso spessore:
2. Le feste popolari e le sagre iscritte nel registro possono beneficiare di specifici programmi di finanziamento.

## Art. 9

### **Calendario regionale delle feste popolari e delle sagre**

1. La Giunta regionale, al fine di valorizzare e promuovere le identità culturali del territorio campano, predispone il calendario regionale delle feste popolari e delle sagre del territorio campano;
2. Il calendario regionale contiene la denominazione, la durata, il luogo e altre indicazioni specifiche relativi alle feste popolari ed alle sagre campane;
3. Ai fini dell'inserimento nel calendario, il soggetto organizzatore presenta al Comune competente per territorio istanza d'iscrizione nel calendario regionale;
4. Il Comune trasmette alla Regione entro il 30 novembre di ogni anno, i dati necessari ai fini dell'inserimento della festa popolare o sagra nel calendario regionale. Entro il mese successivo, la Regione provvede a definire il calendario regionale riportante gli eventi, feste popolari e sagre, tenuto conto della festa popolare e della qualità dei prodotti nel rispetto dei criteri prestabiliti agli artt.2 e 3 della presente legge;
5. Il calendario regionale è pubblicato nel portale del sito istituzionale della Regione dedicato al turismo.

## **Art. 10**

### **Sanzioni amministrative**

1. Fatte salve le sanzioni amministrative previste all'articolo 10 della legge 25 agosto 1991 n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi), nonché quelle previste dalla normativa statale vigente in caso di violazioni in materia di igiene e sicurezza alimentare, chiunque esercita attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande in occasione di feste popolari e sagre in violazione delle norme contenute nella presente legge è soggetto alle seguenti sanzioni:
  - a) Sanzione pecuniaria da € 500,00 a € 1.000,00 per:
    - 1) superamento della durata massima dell'attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande dei giorni previsti per lo svolgimento dell'attività medesima, di cui all'art. 5 comma 2;
    - 2) mancato rispetto dei requisiti di cui all'articolo 3 comma;
    - 3) svolgimento della sagra al di fuori o in un periodo diverso da quello indicato nel calendario regionale.
2. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate e inoltrate dal comune competente per territorio secondo la legislazione vigente in materia.

## **Art.11**

### **Clausola valutativa**

A partire dal primo anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, riferisce annualmente al Consiglio regionale sull'attuazione della legge e sui risultati ottenuti. A tal fine la Giunta regionale presenta alla commissione consiliare competente, con cadenza annuale una relazione nella quale in modo documentato si illustra il resoconto della programmazione e realizzazione delle feste popolari e delle sagre realizzate sul territorio regionale e quali risultati qualitativi hanno raggiunto in termini di promozione e valorizzazione integrata del territorio campano.

## **Art. 12**

### **Norma Finanziaria**

1. La presente legge non comporta aggravio di spesa a carico del bilancio regionale

## **Art.13**

### **Entrata in vigore**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.